



LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione della Persona e della Famiglia

composta dai sigg. Magistrati:

dott.ssa Rosaria Ricciardi	Presidente
dott.ssa Germana Corsetti	Consigliere
dott.ssa Gisella Dedato	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, con la partecipazione del P.G. in sede, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n.51228 del ruolo generale per gli affari civili non contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato il 24 aprile 2014, per il quale è stata riservata la decisione all'udienza del 28 maggio 2015 e vertente

T R A

L. ■■■ M. ■■■■ elettivamente domiciliata in Roma, ■■■■■■■■■■, presso lo studio degli Avv.ti P. ■■■■ A. ■■■■ e M. ■■■■ B. ■■■■, che la rappresentano e difendono, come da procura in calce al reclamo

RECLAMANTE

E

G. ■■■■ A. ■■■■ elettivamente domiciliato in Roma, ■■■■■■■■■■, presso lo studio degli Avv.ti F. ■■■■ M. ■■■■ e M. ■■■■ P. ■■■■, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti

RECLAMATO E RECLAMANTE INCIDENTALE

Con il decreto di cui in epigrafe, il Tribunale di Roma, a conclusione del procedimento instaurato da L. ■■■■ M. ■■■■ per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio L. ■■■■ nato il ■■■■■■■■ 2010 dall'unione con G. ■■■■ A. ■■■■, ha disposto l'affidamento del figlio L. ■■■■ al servizio sociale territorialmente competente, con collocamento presso la madre e con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori alle questioni di ordinaria amministrazione, rimettendo le decisioni più importanti per la vita del minore relative allo sport, all'istruzione e alla salute al servizio sociale affidatario, sentiti i genitori; ha modulato il diritto di visita del minore con il padre, prevedendone una regolare

frequentazione (fine settimana alternati; due pomeriggi a settimana -martedì e giovedì- con pernottò il giovedì nelle settimane in cui il fine settimana starà con la madre; per tre settimane non consecutive nel periodo estivo; nel periodo natalizio ad anni alterni dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze di Pasqua due giorni e mezzo comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua); ha incaricato i servizi sociali di predisporre un sostegno psicologico al minore ed un percorso di sostegno alla genitorialità di entrambi i genitori al fine di mitigare l'accesa conflittualità tra loro esistente; ha previsto il monitoraggio delle dinamiche familiari da parte del servizio sociale, con l'obbligo di segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ogni eventuale comportamento pregiudizievole per il minore, in particolare gli eventuali ostacoli frapposti dalla madre alla frequentazione del minore con il padre; ha posto a carico dell'A. [REDACTED] l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 500,00 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore; ha condannato la M. [REDACTED] al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale decreto ha proposto **reclamo** la M. [REDACTED], deducendo che **il tribunale si è basato esclusivamente sugli esiti della disposta consulenza tecnica, nonostante le gravi e fondate censure mosse alla medesima, sia per violazioni formali, consistiti nel non avere messo integralmente a disposizione del giudice e delle parti le risultanze acquisite (ad. esempio i testi somministrati ai genitori), sia per violazioni sostanziali, avendo la CTU sostanzialmente ritenuto esistente il disturbo relazionale definito alienazione parentale, di dubbia validità scientifica, come di recente affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 7041/13, che ha, in particolare, scongiurato l'ingresso della PAS in ambito giudiziario.**

Ha rilevato, altresì, che dall'osservazione delle dinamiche familiari madre-padre-bambino non sia emerso un comportamento escludente della madre, la quale ha cercato nei limiti del possibile di assicurare il figlio sulla figura paterna, ma solo un bambino con un netto e deciso rifiuto di stare con il padre e con un importante e sicuro attaccamento alla madre. Quanto all'evidenziata angoscia di "pericolo" che, secondo la CTU, sembra vivere la M. [REDACTED] in relazione alla frequentazione del figlio con il padre, che, sempre secondo l'assunto della CTU, non trova riscontro nella realtà fattuale, nessuna indagine è stata condotta per accertarne le reali cause. Inoltre, l'inadeguatezza genitoriale del padre è stata del tutto sottovalutata, nonostante nel corso della visita domiciliare presso la casa paterna fosse emersa in tutta la sua forza: il padre non è stato capace di accudire materialmente il figlio, tant'è che non si è preoccupato neanche di farlo mangiare. La CTU, partendo dall'assunto indimostrato dell'alienazione parentale causata dalle "rappresentazioni negative della figura paterna che la madre propone al figlio", non ha indagato, dunque, sui reali motivi della difficoltà del minore a frequentare il padre, ripetutamente manifestatasi con urli e pianti al sol pensiero di incontrarlo.

Ha, infine, fatto presente che L. [redacted] è stato ricoverato all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma nel periodo compreso tra il 26 marzo 2014 e il 7 aprile 2014 e tra il 24 aprile 2014 e l'8 maggio 2014, a causa di un'invaginazione intestinale in pregressa porpora di S-H; che il padre non solo è stato poco presente durante la degenza ospedaliera, ma subito dopo le dimissioni avrebbe preteso di riprendere con regolarità la frequentazione con il figlio, nonostante il persistente rifiuto di quest'ultimo e nonostante la necessità di non fare agitare il bambino, il quale a seguito della predetta malattia ha sviluppato l'aumento della frequenza cardiaca e l'ipertensione.

A tutela della salute del bambino ha quindi impedito la libera frequentazione padre-figlio, come disposto con il decreto impugnato, mostrandosi però disponibile a farli incontrare alla sua presenza, ma ciò non è stato possibile per il rifiuto del padre.

Ha concluso, pertanto, previa revoca dell'affidamento di L. [redacted] ai servizi sociali, per l'affidamento esclusivo in suo favore, con collocamento presso di sé, o, in via subordinata, per l'affidamento condiviso e collocamento presso di sé.

In ogni caso, ha chiesto che, nel regolamentare il diritto di frequentazione paterna, venisse escluso il pernotto.

Le censure mosse al decreto hanno riguardato anche la statuizione economica (assegno di € 500,00 mensile), insufficiente, secondo l'assunto della reclamante, a soddisfare le esigenze del figlio e incongrua se rapportata all'effettiva capacità reddituale del padre (superiore rispetto a quanto emerso in primo grado).

Ne ha chiesto, dunque, l'ampliamento ad € 1000,00, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio.

Ha, infine, censurato la pronuncia sulle spese di lite poste a suo carico sul falso presupposto di un comportamento processuale non corretto.

Ha precisato, al riguardo, che il comportamento tenuto nei confronti della consulente tecnico d'ufficio, sfociato anche nell'istanza di ricusazione, non ha assunto caratteri di illiceità, da giustificare la condanna alle spese di lite, per rientrare nell'esercizio del diritto di critica o, più in particolare, del diritto alla difesa.

Ha concluso sul punto per la condanna del reclamato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

G. [redacted] A. [redacted] ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto del reclamo.

Ha dedotto che nel corso del giudizio di primo grado la M. [redacted] gli ha sostanzialmente impedito la regolare frequentazione con il figlio, non consentendogli di trascorrere con il medesimo i fine settimana come disposto in corso di causa dal Tribunale, nonostante il fatto che nei due pomeriggi infrasettimanali in cui è riuscito a stare con il figlio questi è stato tranquillo; che, a seguito della pronuncia del decreto

impugnato in questa sede, la M. [REDACTED] si è irrigidita, ponendo in essere un comportamento ostativo alla bi-genitorialità, in particolare, continuando a ritenersi l'unico referente genitoriale per il minore ed anche strumentalizzando la malattia del figlio, non gli ha consentito più di vedere il figlio, sostenendo che altrimenti il bambino "si stressa", e proponendogli di vederlo solo insieme a lei nei pressi della sua abitazione; che i servizi sociali nulla hanno fatto per porre fine a questa situazione, consentendo in tal modo di strutturare il pericoloso e paventato "rifiuto" del figlio verso il padre; che la PAS, tanto criticata dalla controparte, non ha costituito il fondamento della consulenza, avendo quest'ultima piuttosto evidenziato i problemi relazionali di L. [REDACTED] con il padre, a causa della denigrazione della figura paterna costantemente effettuata dalla madre, e di un distress legato all'esposizione del bambino alla conflittualità genitoriale.

Ha concluso per la condanna della M. [REDACTED] al risarcimento del danno da lui subito per non poter svolgere il suo ruolo di padre, ai sensi dell'art. 709 ter, secondo comma, c.p.c.; per l'affidamento esclusivo del figlio, o, in via subordinata, per l'affidamento congiunto, con collocamento prevalente presso di sé e con modulazione del diritto di frequentazione della madre. Per la denegata ipotesi di collocamento presso la madre, ha chiesto di modulare in termini precisi ed ampi il suo diritto di frequentazione, riducendo l'assegno di mantenimento per il minore ad € 300,00.

I servizi sociali, con relazioni rispettivamente del 4 luglio 2014 e del 29 luglio 2014, hanno riferito che l'elevata conflittualità di coppia ha determinato l'impossibilità di svolgere i compiti di tutela attinenti alla cura psico-fisica del minore; che il diritto di visita e di frequentazione del padre con il figlio disposto con decreto dal Tribunale non è stato rispettato; che le precarie condizioni di salute del bambino non hanno costituito elemento di condivisione, bensì hanno intensificato la conflittualità; che il padre ha assunto un atteggiamento rigido in relazione a quanto disposto dal Tribunale, senza tenere in debita considerazione le reali esigenze del bambino e la sua condizione fisico-psichica, sul presupposto che l'unico ostacolo all'esercizio del suo diritto di frequentazione sia l'atteggiamento escludente della madre; che quest'ultima, strumentalizzando le condizioni cliniche del minore, non ha favorito i suoi incontri con il padre, sul rigido presupposto che, dovendo salvaguardare la salute del figlio, non possa forzarlo ad incontrare il padre, in quanto ciò scatenerrebbe crisi di pianto nocive per il benessere fisico del bambino, iperteso e tachicardico; che, pertanto -ed in considerazione del disagio relazionale del bambino sia con la madre che con il padre e della sfiducia e mancata collaborazione di quest'ultimi nei confronti del servizio, in grado di vanificare ogni tentativo di mediazione nell'interesse del bambino-, sarebbe stato opportuno da parte della Corte adottare provvedimenti a protezione del minore più incisivi rispetto alla limitazione della responsabilità genitoriale di cui al decreto del tribunale, prevedendo, altresì, nell'ottica di una frequentazione più costante e tutelante del padre con il figlio, incontri padre-figlio e madre-figlio in uno spazio neutro.

All'udienza del 18 settembre 2014, l'A [REDACTED] ha dichiarato all'intestata Corte di non essere più riuscito a vedere il bambino dal mese di marzo 2014, salvo in occasione delle visite mediche; la M [REDACTED], sentita alla stessa udienza, ha sostanzialmente confermato ciò, giustificandosi con il rifiuto del bambino verso il padre, come documentato dai filmati da essa effettuati, e dichiarando, altresì, che il bambino è disponibile a vedere il padre ma solo alla sua presenza.

La Corte, sull'istanza del reclamato volta ad ottenere l'avvio del programma degli incontri protetti con il figlio in spazio neutro -come suggeriti dagli stessi servizi per superare la situazione di emparse che si era venuta a creare-, con provvedimento depositato il 15 dicembre 2014, ha sollecitato i servizi ad avviare il programma di incontri in spazio neutro con urgenza, nell'ottica del ripristino delle condizioni necessarie per l'attuazione del decreto del tribunale, ossia per la libera frequentazione del padre con il figlio.

Con relazione pervenuta il 13 marzo 2015, i servizi sociali hanno riferito l'aggravarsi delle condizioni psichiche del bambino, esprimendo disagio anche negli spazi neutri, nonché la persistente conflittualità tra i genitori, necessitante di un percorso di terapia familiare e individuale, non intrapreso dalle parti per la sfiducia manifestata dalla M [REDACTED] sulle figure professionali dei centri consigliati.

Quanto all'esito degli incontri padre figlio, hanno riferito che il 2 dicembre 2014 hanno incontrato il bambino accompagnato dalla madre, il quale ha avuto difficoltà a staccarsi da essa; il bambino ha raccontato che con la madre gioca con i draghi, mentre con il padre discute di calcio, anche se non tifano per la stessa squadra, e che il gioco preferito condiviso con il padre è costituito dalle macchinine. Alla domanda della psicologa se avesse voglia di incontrare il padre ha risposto "ok" ed insieme hanno scelto i giochi che avrebbero utilizzato con il padre. Il bambino, al primo incontro con il padre, dopo le titubanze iniziali, ha iniziato a giocare ma ha presto interrotto il gioco per andare dalla mamma che lo attendeva in un'altra stanza, per chiederle se avesse potuto giocare un altro po'; rassicurato anche sul fatto che lei lo avrebbe aspettato è ritornato dal padre riprendendo il gioco; l'incontro è terminato con fatica perché il bambino avrebbe voluto continuare a giocare con il padre ed anche il momento del saluto è stato carico di affettuosità (il bambino ha salutato il padre con un bacio e con un abbraccio), anche se poi, raggiunta la madre, ha cambiato atteggiamento, dicendole con un tono capriccioso "voglio andare via".

La madre, messa al corrente della positività dell'incontro, è apparsa tesa ed ha detto che sarebbe stato opportuno preparare adeguatamente il figlio all'incontro con il padre; che non riesce a comprendere il perché non possa essere presente agli incontri; che il bambino non avrebbe voluto recarsi allo spazio neutro per incontrare il padre e che per convincerlo gli ha spiegato che "dovevano" andare.

Al secondo incontro il bambino appena arrivato ha detto di non volere stare con il padre con un tono fortemente oppositivo, una volta convintosi ha incontrato il padre ed ha mostrato contentezza per i giochi che gli ha portato, ma dopo qualche istante ha

chiesto di tornare dalla madre, alla quale ha chiesto: "sono stato bravo? Ora voglio andare da nonno", senza ottenere alcuna risposta dalla medesima.

Al successivo incontro il bambino appena arrivato si è mostrato subito oppositivo all'incontro con il padre, fino a strillare, il padre ha cercato di coinvolgerlo, ma il bambino ha alternato momenti di gioco a momenti di ostilità in cui è andato dalla madre per dirle di voler andare via, solo dopo essere stato tranquillizzato dalla madre ha ripreso a giocare con il padre.

La madre al colloquio con gli assistenti sociali ha riferito che il bambino "è un anno che tribola qui, non ne può più, non sta in una condizione tranquilla" ed ancora "non ha preso bene questa cosa oggi ha fatto il diavolo a quattro". Ha poi proseguito dicendo che il bambino non ha piacere a ricevere giochi dal padre, aggiungendo di avere delle perplessità sul metodo educativo basato sul gioco e di non riuscire a comprendere per quale motivo si debba insistere sul rapporto padre-figlio anche di fronte alle resistenze manifestate dal bambino, nonostante lei abbia tentato di convincerlo in tutti i modi. Ha concluso chiedendo di volere essere informata se ci fosse stato "qualcosa" a lei attribuibile che non andava bene.

Alla considerazione degli operatori sull'importanza del suo aiuto, in quanto il bambino quando è con il padre si relaziona bene con lui, mentre ha difficoltà a staccarsi da lei, ha reagito dicendo di non voler mettere a repentaglio la delicata salute del figlio, che da quando ha ripreso ad incontrare il padre ha manifestato tic e malessere.

I successivi incontri tra padre e figlio sono stati caratterizzati da familiarità nel gioco e contatto fisico, ma alla continua presenza della madre dalla quale il bambino non si è voluto staccare, oltre ad averne cercato spesso l'approvazione.

In data 11 febbraio 2015 l'incontro non si è potuto tenere, in quanto il bambino giunto presso il centro ha iniziato a piangere e ad urlare fino a perdere la voce, dicendo di voler andare dal nonno e di non voler andare mai più al centro.

Gli operatori hanno cercato di far capire ai genitori l'importanza della loro collaborazione al fine di aiutare il bambino nel passaggio dalla madre al padre e di condividere la possibilità di prevedere anche incontri esterni fra padre e bambino, finalizzati ad una graduale naturalizzazione del rapporto. Hanno fatto presente che la qualità della relazione padre-bambino sia tendenzialmente buona e che sarebbe stato importante mitigare la conflittualità esistente tra di loro per favorire il passaggio del bambino al padre. La M. [REDACTED], però, ha risposto che ciò sarà impossibile ed oltretutto che la causa dei problemi del bambino dovesse essere ricercata non nella conflittualità genitoriale ma solo nella disfunzionalità della relazione padre-figlio (il bambino si rifiutava di andare a scuola quando il padre doveva prenderlo, ritornava dagli incontri con il padre "tramortito e distrutto dal pianto"), causata "a ciò che gli ha fatto vivere nei momenti in cui era con lui". Inoltre, secondo la sua prospettiva, la relazione padre-figlio anche all'interno del centro non è stata buona, perché

eccessivamente mediata dal gioco; ha sostenuto con fermezza di non poter cancellare il passato, di essere stata insieme al figlio "vittima psicologica" dell'A. di non essere d'accordo sull'importanza dell'accesso del bambino ad entrambi i genitori, in quanto ciò non può valere qualora l'altro genitore sia una persona negativa, che comunque avrebbe fatto "finta di niente" ed avrebbe collaborato; l'A. in un paio di occasioni ha tentato di inserirsi nel discorso, chiedendo alla M. di concentrarsi sul bambino.

I servizi hanno concluso segnalando che il minore ha manifestato difficoltà nel passaggio dalla madre al padre ed ha avuto in più occasioni delle violente crisi di rabbia e di pianto di difficile contenimento ed incongrue per un bambino della sua età; che ha espresso un forte potere di controllo sugli adulti e ciò al fine di gestire la tensione che avverte tra i suoi genitori; che la relazione padre-figlio, prevalentemente concentrata sul gioco, è stata positiva: il bambino, dopo l'iniziale opposizione, è riuscito ad entrare in sintonia con il padre, il quale è riuscito a coinvolgerlo; che entrambi i genitori continuano ad essere conflittuali, ma che soprattutto la M. è ferma nelle sue convinzioni e non è riuscita a comprendere che proprio la conflittualità ha una ricaduta disfunzionale sul minore; che la preoccupante condizione psicologica del minore consiglierebbe di farlo incontrare con il padre oltre che nello spazio neutro anche in altri contesti più naturali, per evitare l'empasse che si è venuta a creare; che sarebbe consigliabile una terapia individuale dei genitori.

Con nota del 2 aprile 2015, i servizi hanno segnalato un irrigidimento ulteriore da parte della M. che, evidentemente non propensa a condividere la previsione di incontri padre-figlio esterni allo spazio neutro ed in contesti più naturali, ha fatto pervenire ai servizi una lettera del suo legale in cui ha fatto presente l'obbligo di rispettare le prescrizioni del provvedimento della Corte d'Appello in relazione agli incontri (solo protetti all'interno dello spazio neutro).

L'evidenziata indisponibilità materna ha portato i servizi ad interrompere il percorso di riavvicinamento padre-figlio.

Entrambe le parti hanno chiesto all'intestata Corte di emettere i provvedimenti più adeguati per il ripristino degli incontri.

La Corte, all'esito dell'istruttoria, all'udienza del 28 maggio 2015 si è riservata la decisione.

Preliminarmente si osserva che l'attendibilità scientifica della teoria posta alla base della diagnosi di sindrome da alienazione parentale, il suo inquadramento in un disturbo relazionale ovvero in una vera e propria psicosi, non assumono decisività nel presente giudizio, in quanto non può revocarsi in dubbio che sussista per L., nell'ipotesi di persistente rifiuto della figura paterna, il grave rischio di disturbi della personalità, siano essi quelli che in campo scientifico vengono da parte degli esperti qualificati come PAS, siano gli agiti aggressivi che derivano dallo stato d'ansia rilevati sia in sede di consulenza, sia dagli esperti dei Servizi Sociali. A prescindere

dunque dalla loro qualificazione dal punto di vista medico, la descrizione dei comportamenti del bambino consente di ritenere che i suoi agiti, se non ricomposti, possano comportare disturbi che gli impediranno di crescere e svilupparsi in modo sano.

Non si tratta solo di tutelare il diritto del bambino alla bigenitorialità da intendersi come un patrimonio prezioso di cui i figli debbono poter disporre e da identificare nel diritto soggettivo nei confronti dei genitori di mantenere rapporti affettivi con entrambi, ma di evitare che attraverso il rifiuto del padre si vada strutturando una personalità disturbata. Si tratta anche di preservare il bambino dal dolore perché le gravi manifestazioni di rifiuto emerse sono anche espressione di sofferenza.

Bisogna a questo punto verificare se il rifiuto del padre da parte di L. ■■■ sia addebitabile alla madre, in quanto generato dal suo comportamento nei confronti del padre (ne rifiuta il ruolo, lo ritiene totalmente inadeguato e non ha compreso l'importanza della ripresa dei rapporti padre-figlio per il benessere del figlio), se dipenda in sostanza da un patto di lealtà con la madre oppure se dipenda da un comportamento totalmente inadeguato del padre.

Ebbene, al padre, al di là dell'atteggiamento rigido che in più occasioni ha manifestato (non ha accettato alcun compromesso, è stato disposto a non vedere il figlio per mesi pur di non incontrarlo alla presenza della madre -è vero che in base al decreto aveva il diritto di incontrarlo autonomamente e che il rifiuto della M. ■■■ era privo di reali giustificazioni, ma è anche vero che i sopraggiunti problemi di salute del bambino avrebbero consigliato una maggiore sia pur temporanea tolleranza-), nessuna colpa può essergli addebitata in relazione al comportamento del figlio, al suo atteggiamento di rifiuto, giungendo al punto da non volere nemmeno entrare presso il centro dove avrebbe dovuto incontrarlo e a manifestare ciò con una crisi di pianto non contenibile.

Né tantomeno la M. ■■■ ha addebitato al padre un effettivo comportamento pregiudizievole (al di là della sua incapacità di accudirlo materialmente -ma ciò non può certo giustificare un rifiuto di siffatta portata- e di una asserita e generica violenza psicologica, mai però specificata).

Ciò che stupisce è la tenacia del rifiuto di fronte a un padre che cerca di essere coinvolgente ed affettuoso e che ne condivide il gioco.

La madre, invece, non solo non ha in alcun modo favorito il rapporto del figlio con il padre, supportando il minore nel suo recupero della figura genitoriale paterna, ma lo ha ostacolato in modo cosciente e volontario. Ed invero, contravvenendo alle disposizioni del decreto del tribunale, ha impedito per mesi al figlio di incontrare il padre, e ciò inevitabilmente ha determinato una regressione nei rapporti padre-figlio. La sua condotta reiterata nel tempo si è sostanziata in una gravissima compromissione dei rapporti affettivi padre-figlio, attraverso l'interruzione di ogni relazione. Ed in più, ha fatto vivere al figlio gli incontri protetti non quale occasione di recupero della figura paterna ma quale obbligo, costrizione: è lei stessa che lo dichiara ai servizi.

Quello che appare emergere dalle relazioni in atti, che sostanzialmente confermano quanto emerso in sede di CTU, è lo stato di grave disagio del minore ed il suo

invischiamento in un conflitto genitoriale in cui la madre ha avuto la possibilità di acquisire l'alleanza del figlio. Il rifiuto del minore (tenace alla presenza della madre ma che tende ad attenuarsi con il distacco dalla medesima, ma soprattutto con la sua rassicurazione -ne cerca continuamente l'approvazione e tenta di sminuire ai suoi occhi l'importanza dei momenti che trascorre con il padre-, in un'altalena di emozioni sicuramente non positiva) non può avere altra origine, perché, per l'appunto, non sono stati nemmeno dedotti comportamenti del padre che possano avere distolto il figlio da qualsiasi forma di rapporto con lui.

Il conflitto di lealtà in cui è invischiato il minore viene gestito dal medesimo con crisi di pianto e con urla. L. [redacted] quindi non si sente libero di stare con il padre: se va dal padre perde l'amore della madre. **Il problema centrale non è quindi nella relazione tra L. [redacted] e il padre, ma tra la madre e il figlio.** E' presente nel minore un conflitto di lealtà che non gli permette di separarsi serenamente perché i sentimenti depressivi e ansiosi percepiti dalla madre sono talmente forti che il minore non se ne può distaccare altrimenti "emotivamente rischia di perderla".

La madre nella sostanza non ha accompagnato psicologicamente il figlio alla ripresa dei rapporti con il padre, predisponendo il suo comportamento quanto meno ad una accettazione formale del genitore; lo ha lasciato solo nelle sue difficoltà. Non ha mostrato alcuna disponibilità a cercare un dialogo con l'A. [redacted] per tentare di mitigare la conflittualità, sull'assunto che non sia la conflittualità la causa della problematicità dei rapporti padre-figlio e che, in ogni caso, ciò sarà impossibile, per non poter cancellare il passato. Ha sostenuto, altresì, di non essere d'accordo sull'importanza dell'accesso del bambino ad entrambi i genitori, in quanto ciò è da escludersi qualora il padre sia una figura negativa.

La madre, dunque, di fronte al netto rifiuto del bambino e sul presupposto di non esserne responsabile, è tenacemente convinta dell'inutilità del percorso di riavvicinamento, anzi ritiene che ciò stia causando grande sofferenza psichica nel minore che mal si addice con le sue attuali condizioni di salute (tachicardico e iperteso). Ritiene, in particolare, che il figlio possa fare a meno del padre, non ne abbia bisogno, sia quindi per lui un'inutile sofferenza proseguire nel percorso. Impedisce, o comunque manifesta la sua netta contrarietà, che il percorso possa evolversi nel senso consigliato dai servizi (incontri in ambiti più naturali, esterni al centro), nell'ottica di una naturalizzazione del rapporto.

Non ha consentito agli operatori di assolvere il loro compito finalizzato nel recupero della figura paterna da parte del bambino, e, continuando a negare ogni sua responsabilità in ordine al rifiuto del figlio di vedere il padre e ritenendo non necessario il ripristino del rapporto, in considerazione dell'ostinato rifiuto del figlio, non ha fattivamente collaborato con i servizi, fino ad opporsi, per l'appunto, agli incontri in spazi più naturali ritenuti necessari dai servizi.

In questa situazione i comportamenti che emergono da fatti obiettivi ed inconfutabili consentono di corroborare la prova del comportamento escludente della madre: nessuno spazio nel suo concetto di vita del figlio è riservato al rapporto con il padre,

non si preoccupa del rifiuto del figlio verso il padre ma solo della persistenza del percorso di riavvicinamento che a suo dire è causa di malessere per il figlio.

Il bambino è lo strumento per esercitare una sorta di vendetta nei confronti dell'A [REDACTED], nei confronti del quale ha dimostrato di provare un forte rancore. Vuole a tutti i costi far sentire la sua voce in relazione al rifiuto del bambino nei confronti del padre, arrivando addirittura, per dimostrare la bontà della sua tesi, a filmare il bambino mentre strepita perché non vuole incontrare il padre. Non si rende conto che il rifiuto del bambino non è in discussione, i servizi lo hanno ben evidenziato, e comunque non giustifica l'allontanamento del padre dalla vita del figlio. Il rifiuto deve essere esaminato e compreso, al fine di eliminarlo per il benessere del bambino; in questo lei per prima, avendo un rapporto privilegiato con il figlio, avrebbe il dovere di attivarsi, superando o comunque mitigando l'accesa conflittualità, in quanto è questa e non altro, come ben evidenziato dai servizi, la causa del rifiuto e dei gravi disagi emotivi del bambino.

In conclusione, la madre non è mai intervenuta efficacemente e con convinzione nelle occasioni in cui il bambino ha manifestato atteggiamenti ostili nei confronti del padre, pericolosamente avallando, piuttosto, in modo esplicito il comportamento del minore, così sostanzialmente favorendo un giudizio negativo del figlio nei confronti del padre.

Per quanto fin qui esposto, va confermato l'affidamento al servizio sociale.

A questo punto bisogna chiedersi se il permanere nell'ambiente materno possa aggravare ulteriormente la salute psichica del bambino e quale possa essere il pregiudizio conseguente ad una diversa sua collocazione. L'allontanamento dalla madre e dalla famiglia materna con collocamento presso il padre, previo necessario inserimento temporaneo in struttura residenziale educativa, atteso l'attuale rifiuto del bambino verso il padre, sembrerebbe l'unica soluzione idonea a porre fine alla situazione creatasi, fonte di disagio per il bambino, ma ciò allo stato non pare consigliabile per le attuali condizioni di salute del medesimo (iperteso e tachicardico), le quali mal si conciliano con una situazione di notevole stress che nella fase iniziale una scelta di tal tipo potrebbe causare nel bambino. In questo momento bisogna garantire al bambino stabilità, quindi mantenerlo nell'ambiente materno che certamente ha costituito da sempre il centro dei suoi affetti; affetti che non gli possono essere negati, salvo il rischio di porlo in situazione di grave sofferenza.

Lo stravolgimento delle sue abituali relazioni familiari e sociali che comporterebbe un trasferimento immediato, potrebbe comportare dunque pregiudizi per il minore, donde è consigliabile mantenere fermo il collocamento del bambino presso la madre. Tuttavia, a tutela del diritto del minore ad instaurare e a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre, bisogna ammonire la madre al rispetto scrupoloso delle indicazioni dei servizi sociali e ad agevolare la ripresa del rapporto del padre con il figlio, assicurandolo in relazione alla figura paterna.

I servizi sociali avranno il compito di predisporre incontri protetti padre-figlio bisettimanali, nella prospettiva di una libera frequentazione secondo il protocollo indicato dal decreto del tribunale reclamato nella presente sede.

Fermo restando, dunque, l'affidamento ai servizi sociali, è opportuno incaricare i servizi sociali competenti di proseguire nel sostegno genitoriale, in quanto tale intervento può rilevarsi utile a modificare le dinamiche conflittuali persistenti nel nucleo familiare, le quali possono ledere il diritto del minore di vivere in un ambiente sereno e stabile. Solo l'esito positivo del percorso alla genitorialità potrà aiutarli a superare o quantomeno a mitigare le loro criticità e solo in tal modo potranno essere totalmente adeguati ai reali bisogni di L. [REDACTED], primo fra tutti quello di potersi relazionare con entrambi i genitori in un clima di tranquillità.

I servizi sociali dovranno, altresì, monitorare le condizioni di vita del minore e il comportamento tenuto dai genitori, comunicando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni eventuali comportamenti pregiudizievoli ai fini dell'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale.

Il decreto del Tribunale merita di essere confermato anche in relazione alla statuizione economica, posto che, per quanto emerso in primo grado (entrambi non hanno oneri abitativi e devono far fronte al pagamento delle rate di un mutuo; l'A. [REDACTED], quale architetto ha un reddito netto mensile di circa 2.300,00 euro e la M. [REDACTED] quale lavoratrice dipendente, ha un reddito netto mensile di circa 1.700,00 euro) e sostanzialmente confermato in questa sede, il contributo per il mantenimento del minore, posto a carico del padre nella misura di € 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, appare congruo.

Ed infine, è da disattendere la censura mossa dalla M. [REDACTED] in punto di spese di lite, in quanto la condanna della medesima alle dette spese ha trovato piena giustificazione nella soccombenza prevalente della stessa. A prescindere dal suo comportamento processuale, le spese di lite sarebbero dovute essere poste comunque a suo carico.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul reclamo e sul reclamo incidentale, così provvede.

Rigetta il reclamo proposto da L. [REDACTED] M. [REDACTED];

rigetta il reclamo incidentale proposto da G. [REDACTED] A. [REDACTED];

incarica i servizi sociali competenti a predisporre incontri protetti padre-figlio bisettimanali, nella prospettiva di una libera frequentazione secondo il protocollo indicato dal decreto del tribunale di cui in epigrafe;

ammonisce L. [REDACTED] M. [REDACTED] al rispetto scrupoloso delle indicazioni dei servizi sociali e ad agevolare la ripresa del rapporto del padre con il figlio, assicurandolo in relazione alla figura paterna;


incarica i servizi sociali competenti di proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità, di fornire un sostegno, anche ove occorra terapeutico, al minore e di monitorare le sue condizioni di vita e il comportamento tenuto dai genitori, comunicando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni eventuali comportamenti pregiudizievoli, ai fini dell'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2015.

Si comunichi.

Il Consigliere estensore


Il Presidente


Depositato in Cancelleria
Oggi, 17/6/15
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
MARIA GIUSEPPINA GIACONIA
